

D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/982**Disciplina delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» collocate sul territorio regionale**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», ed in particolare la Parte Quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», aggiornata dal d.lgs 15 novembre 2017, n. 183 «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dagli impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera»;

Richiamate:

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare l'art. 8, comma 2, che prevede che la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite in materia di emissioni in atmosfera, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;
- la d.g.r. n. 6631 del 29 ottobre 2001 «criteri per l'attuazione della delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di attività ad inquinamento poco significativo»;
- l'allegato 4 alla circolare n.T1.2010.1711 «Circolare esplicativa - attività con emissioni scarsamente rilevanti - art. 272 c.1» successivamente aggiornato dall'allegato 4 «aggiornamento della circolare in merito alle attività con emissioni ad inquinamento scarsamente rilevante ex art. 272 c.1» alla circolare T1.2012.15030 del 20 luglio 2012;

Ricordato che l'art. 272 c. 1 del d.lgs 152/2006 prevede che:

- non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella Parte I dell'allegato IV alla Parte quinta del d.lgs 152/2006, in quanto impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- l'autorità competente o la Regione può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i Gestori dei suddetti stabilimenti comunichino alla stessa o altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività;

Ricordato altresì che Regione Lombardia, prima con la dgr n. 6631 del 29 ottobre 2001, quindi con le circolari T1.2010.1711 e T1.2012.15030 sopra richiamate, ha recepito ed aggiornato nel tempo l'elenco delle attività scarsamente rilevanti di cui all'allegato IV parte I alla Parte Quinta, prevedendo per queste l'obbligo di effettuare la comunicazione in via preventiva al Comune, secondo quanto ammesso dall'art. 272 c. 1;

Considerato che:

- il d.lgs 183/2017 ha modificato la parte Quinta del d.lgs 152/06, ivi inclusi l'art. 272 c.1 e la Parte I dell'allegato IV prevedendo, tra l'altro, l'aggiornamento dell'elenco degli impianti e attività non soggette all'obbligo di autorizzazione alle emissioni in quanto attività scarsamente rilevanti, nonché l'introduzione del comma 1 bis inerente le modalità di controllo delle suddette attività;
- lo stesso decreto ha confermato che la previsione della comunicazione di messa in esercizio o avvio dell'attività per gli stabilimenti in cui sono svolte esclusivamente attività di cui alla Parte I dell'allegato IV è una facoltà in capo all'autorità competente o alla regione;
- in Regione Lombardia, in caso di avvio di un nuovo impianto o attività, tutti gli stabilimenti sono comunque tenuti ad effettuare al SUAP - che provvederà ad inoltrarla al Comune sede dello stabilimento - la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), nell'ambito della quale sono tenuti a specificare l'eventuale presenza o la messa in esercizio di attività rientranti nelle fattispecie di quelle elencate nella Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06;
- la comunicazione di cui all'art. 272 c. 1 può considerarsi, pertanto, assorbita dalla SCIA dal momento che quest'ultima consente l'avvio dell'attività sulla base delle autorizzazioni o dei titoli ambientali necessari e specificamente richiamati nel modello di comunicazione;

- per stabilimenti soggetti ad autorizzazione si ritiene opportuno che l'eventuale presenza di attività ricadenti nel suddetto elenco delle scarsamente rilevanti venga richiamata nella relazione tecnica allegata alla istanza autorizzativa, fermo restando che le attività di cui alla Parte I dell'Allegato IV sono escluse dall'autorizzazione;

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto esposto ai punti precedenti e di quanto riportato all'art. 272 commi 1 e 1 bis, aggiornare la disciplina regionale per le attività scarsamente rilevanti prevedendo in particolare:

- il recepimento dell'elenco delle attività scarsamente rilevanti di cui all'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs 183/2017;
- l'eliminazione, in una logica di semplificazione amministrativa, dell'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'art. 272 c.1 per gli stabilimenti nei quali sono svolte esclusivamente attività di cui alla Parte I dell'Allegato alla Parte Quinta;
- l'opportunità che, nel caso di stabilimento soggetto ad autorizzazione in «via ordinaria» ai sensi dell'art. 269 (e quindi in regime di AUA) oppure ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la presenza di eventuali attività scarsamente rilevanti venga richiamata nella relazione tecnica allegata alla istanza autorizzativa, fermo restando che le attività di cui all'art. 272 c.1 sono escluse dall'autorizzazione;
- l'esonero per i gestori del rispetto delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione per le attività confluite nell'ambito di quelle «scarsamente rilevanti» per gli effetti delle modifiche apportate dal d.lgs 183/2017;
- il rispetto di tutti gli ulteriori dispositivi previsti dall'art. 272 cc.1 e 1 bis;

Dato atto che al fine di procedere all'aggiornamento sopra richiamato è stato avviato nel 2018 uno specifico confronto con le Autorità Competenti, ARPA Lombardia e le Associazioni di categoria nell'ambito del «Tavolo di coordinamento in materia di emissioni in atmosfera» attivo presso la DG Ambiente e Clima;

Preso atto del documento riportante l'elenco delle attività scarsamente rilevanti già delineato dalla circolare T1.2012.15030 ed aggiornato sulla base delle modifiche apportate dal d.lgs 183/2017 alla Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06;

Dato atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo e in articolare al risultato atteso Ter 09.02 punto 196 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi, sviluppo dei sistemi informativi e razionalizzazione delle attività di controllo in materia ambientale;

Vista la l.r. n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della XI legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 della l.r. 17/2014;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono interamente recepite:

1. di approvare l'allegato 1 «Elenco degli impianti e attività di cui all'art. 272 c. 1 del d.lgs 152/06 e smi (parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi)» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività di cui all'allegato 1 sopra riportato;
3. di stabilire che i gestori degli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività di cui all'allegato 1 sopra riportato non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di messa in esercizio o avvio dell'attività prevista dall'art. 272 c. 1;
4. di stabilire che nel caso di stabilimento soggetto ad autorizzazione in «via ordinaria» ai sensi dell'art. 269 (e quindi in regime di AUA) oppure ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) la presenza di eventuali attività scarsamente rilevanti venga richiamata nella relazione tecnica allegata alla istanza autorizzativa, fermo restando che le attività di cui all'art. 272 c. 1 sono escluse dall'autorizzazione;
5. di stabilire che i gestori degli impianti/attività oggi classificate come scarsamente rilevanti e precedentemente autorizzate

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

te ai sensi dell'art. 269 sono esonerati dal rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 269, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 272 c. 1 e c. 1 bis, ove pertinenti;

6. di stabilire che sono fatte salve tutte le ulteriori disposizioni di cui all'art. 272 cc. 1 e 1 bis del d.lgs 152/06;

7. di stabilire che con l'entrata in vigore del presente provvedimento si disapplica la d.g.r.n. 6631 del 29 ottobre 2001 «criteri per l'attuazione della delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di attività ad inquinamento poco significativo» per le parti sostituite dalle presenti disposizioni;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

ALLEGATO 1

Elenco degli impianti e attività di cui all'art. 272 c.1 del d.lgs 152/06 e smi (parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi).

- a) Lavorazioni meccaniche dei metalli⁽¹⁾, con esclusione di attività di verniciatura e trattamento superficiale e smerigliature con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) inferiore a 500 kg/anno;
- b) laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli, laboratori odontotecnici, esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona, officine ed altri laboratori annessi a scuole.
- c) Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura.
- d) Le seguenti lavorazioni tessili ⁽²⁾: — preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali, artificiali o sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo; — nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tutte le citate fasi della nobilitazione siano effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
- 1) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici o inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
 - 2) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici.
- e) Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie.
- f) Panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg.
- g) Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
- h) Serre.
- i) Stirerie.
- j) Laboratori fotografici.
- k) Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura.
- l) Autolavaggi.
- m) Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali.
- n) Macchine per eliografia.

- o) Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte.
- p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis).
- p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti ⁽³⁾
- q) Macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie.
- r) Attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
- s) Forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro.
- t) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- u) Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- v) Molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg.
- v-bis) impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.
- w) Lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- x) Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg. y) Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg.
- z) Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Meno di 200
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Meno di 300
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Meno di 300
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Meno di 300

Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Meno di 1000
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Meno di 400
Suini: accrescimento/ingrasso	Meno di 1000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Meno di 2000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Meno di 25000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Meno di 30000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Meno di 30000
Altro pollame	Meno di 30000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Meno di 7000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Meno di 14000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Meno di 30000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Meno di 40000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Meno di 24000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Meno di 250
Struzzi	Meno di 700

- aa) Allevamenti effettuati in ambienti non confinati.
- bb) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel.
- cc) Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.
- dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
- ee) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla Parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate .
- ff) Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW.

- gg) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
- hh) Gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW.
- ii) Impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW se alimentati a metano o Gpl ed inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio.
- jj) Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi.
- kk) Dispositivi mobili utilizzati all'interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello dello stabilimento o non utilizzati all'interno di uno stabilimento.
- kk-bis) Cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti. Nelle cantine e negli stabilimenti che superano tali soglie sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera.
- kk-ter: Frantoi di materiali vegetali.
- kk-quater) Attività di stampa "3d" e stampa "ink jet".
- kk-quinqies) Attività di taglio, incisione e marcatura laser su carta o tessuti.

NOTE:

- 1) rientrano in tale fattispecie anche le lavorazioni di pulizia meccanica/asportazione di materiale se effettuate esclusivamente ad umido quali a titolo esemplificativo al molatura;
- 2) con riferimento a quanto riportato al punto 5 della dgr 3780/2012 "Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni in atmosfera provenienti dalla attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale" rientrano in tali fattispecie anche gli stabilimenti in cui è svolta esclusivamente l'attività di smacchiatura con utilizzo di solvente inferiore a 20 kg/anno per la quale non sono previsti limiti alle emissioni;
- 3) la linea fanghi è comprensiva di una o più delle seguenti fasi: ispessimento, trattamento meccanico (nastro/filtro-pressatura, centrifugazione), trattamento termico (essiccazione, ad eccezione dei letti di essiccazione naturale), digestione anaerobica, combustione biogas; se rientranti nella casistica di cui alla lettera kk) gli impianti di trattamento fanghi sono da intendersi come impianti ad emissioni scarsamente rilevanti e pertanto soggetti alle disposizioni del presente provvedimento.

D.g.r. 11 dicembre 2018 - n. XI/983**Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06 «Norme in materia ambientale» sul territorio regionale e ulteriori disposizioni in materia di emissioni in atmosfera**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», ed in particolare la Parte Quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», aggiornata dal d.lgs 15 novembre 2017, n. 183 «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dagli impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera»;
- il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59 «Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale [...]»;

Richiamate:

- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare:
 - l'art. 30 comma 6, ai sensi del quale, a partire dal 01 gennaio 2007, la Provincia è l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - l'art. 8, comma 2, che prevede che la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo;
- la d.g.r. 30 dicembre 2008 n. 8832 «Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art. 272, commi 2 e 3, d.lgs 152/06)»;
- la d.g.r. 18 luglio 2012 n. 3792 «Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 e smi «Norme in materia ambientale» aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche»;
- il d.d.s. 26 gennaio 2009 n. 532 «approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per le attività in deroga ex art. 272 comma 2 del d.lgs 152/06» e gli ulteriori decreti integrativi con cui sono stati approvati gli allegati tecnici riportanti le prescrizioni tecniche e gestionali, ivi inclusi i valori limite alle emissioni, per tutte le tipologie di attività cosiddette «in deroga» previste sul territorio regionale;

Richiamate inoltre:

- la d.g.r. 11667 del 20 dicembre 2002 «definizione di allegati tecnici relativi ad attività produttive che producono emissioni in atmosfera [...]» e successiva dgr 196 del 22 giugno 2005 «integrazione e modificazione della dgr 11667 del 20 dicembre 2002 [...]» con la quale Regione Lombardia ha previsto un procedimento semplificato per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in regime ordinario ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/2006 per specifiche tipologie di impianti e attività;
- la d.g.r. n. 593 del 6 settembre 2013 e la successiva dgr n. 449 del 2 agosto 2018 con cui Regione Lombardia ha approvato ed aggiornato il piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) nell'ambito del quale, la Stessa, si è impegnata a stabilire indirizzi di carattere tecnico ed amministrativo per la riduzione delle emissioni in atmosfera da specifici comparti produttivi;
- la l.r. 18 aprile 2012, n. 7 recante «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione», ed in particolare l'art.33 che prevede che «la Giunta regionale attui le misure di semplificazione dei procedimenti inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera disciplinati dal d.lgs. 152/2006, parte V, estendendo l'applicazione delle previsioni dell'articolo 272, comma 2 ad ulteriori attività industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da fonti energetiche rinnovabili»;

Ricordato che ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs 152/2006:

- i commi 2 e 3 dell'art. 272 prevedono l'adozione da parte delle Autorità competenti di autorizzazioni di carattere generale per talune tipologie di attività - cosiddette «in deroga» - al fine di semplificare il procedimento autorizzativo alla luce della standardizzazione dei cicli produttivi e del ridotto inquinamento atmosferico da queste generato;
- con la d.g.r. 8832/2008 ed i successivi provvedimenti integrativi ed attuativi, Regione Lombardia ha definito le linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di tali attività ai sensi dei richiamati commi 2 e 3 dell'art. 272 del d.lgs 152/06, provvedendo, tra l'altro, ad approvare: l'autorizzazione generale e l'elenco delle attività a questa soggette; i criteri e le procedure per la gestione dei relativi procedimenti; la modalità di presentazione delle domande di adesione e la necessaria modulistica; gli allegati tecnici contenenti le condizioni e le prescrizioni per l'esercizio di ognuna delle attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione generale;
- la Regione ha l'obbligo di provvedere al rinnovo dell'autorizzazione generale ogni 15 anni;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore d.lgs 183/2017 e delle conseguenti modifiche apportate ai commi 2 e 3 dell'art. 272 del d.lgs 152/06:

- è stata confermata la possibilità per le Autorità competenti di adottare autorizzazioni di carattere generale riferite specifiche categorie di impianti e attività, sulla base di quelle individuate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06, prevedendo altresì la possibilità di individuare ulteriori tipologie di attività;
- è stata confermata la procedura autorizzativa semplificata che prevede che il Gestore dell'installazione trasmetta all'Autorità competente una domanda di adesione indicante specificamente gli impianti e le attività a cui fare riferimento e che, decorsi quarantacinque giorni dall'invio, l'attività possa essere avviata, salvo diverse comunicazioni da parte dell'Autorità competente;
- sono, viceversa, intervenute variazioni sostanziali in merito alle modalità di adesione, alla durata dell'autorizzazione nonché alle condizioni di esclusione da tali procedure;

Considerato altresì che:

- l'entrata in vigore del d.p.r. 13 marzo 2013 n. 59 (il cosiddetto «Regolamento AUA»), consente alle imprese interessate di sostituire e comprendere in un'unica autorizzazione i titoli abilitativi in materia ambientale, ivi inclusa l'autorizzazione alle emissioni per impianti/attività in deroga (art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013);
- ai sensi degli art. 3, comma 3 e art. 7 dello stesso Regolamento è comunque consentito al gestore dello stabilimento con impianti/attività in deroga di non avvalersi dell'AUA;
- la domanda di adesione all'autorizzazione generale o l'istanza di AUA dovranno essere in ogni caso trasmesse allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), che provvederà ad inoltrarle all'Autorità competente;

Ricordato che:

- in Regione Lombardia le istanze AUA e le domande di adesione alle autorizzazioni in via generale sono presentate in modalità telematica al SUAP attraverso le piattaforme da questi messi a disposizione;
- è in fase di implementazione da parte di ARPA Lombardia l'applicativo denominato AIDA 2.0 finalizzato alla raccolta dei dati emissivi derivanti dagli autocontrolli delle attività soggette ad AUA e ad autorizzazione in deroga al fine di poter raccogliere, archiviare ed elaborare in maniera sistematica i dati ambientali anche ai fini pianificatori;
- la sopra richiamata l.r. 18 aprile 2012, n. 7 recante «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione», prevede che «la Giunta regionale attui le misure di semplificazione dei procedimenti inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera [...] estendendo l'applicazione delle previsioni dell'articolo 272, comma 2 ad ulteriori attività [...] industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da fonti energetiche rinnovabili»;

Rilevata l'opportunità di:

- procedere all'aggiornamento dei contenuti della d.g.r. 8832/2008 e della d.g.r. 3792/2012, allo scopo di fornire

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 18 dicembre 2018

alle Autorità Competenti e ai Gestori le indicazioni generali per l'applicazione della disciplina delle attività cosiddette «in deroga» ai sensi dell'art. 272 c.2 e 3 del d.lgs. 152/06 e smi in linea con il nuovo quadro tecnico e normativo delineatosi, alla luce delle modifiche apportate sia alla normativa in materia di emissioni in atmosfera, che alla normativa in materia di AUA;

- di prevedere una estensione del campo di applicazione delle procedure semplificate ivi previste ad ulteriori tipologie di impianti e attività sia al fine di agevolare l'attività istruttoria da parte delle Autorità competenti attraverso la predisposizione di specifici allegati tecnici settoriali contenenti i valori limite di emissione, le prescrizioni, le condizioni di costruzione o di esercizio, i metodi e le modalità di controllo delle emissioni per tali tipologie di attività, sia al fine di trarre una significativa semplificazione dei procedimenti amministrativi a carico delle imprese;
- di demandare alla competente Struttura della DG Ambiente e Clima l'aggiornamento degli allegati settoriali di cui al d.d.s. 532/2009 e dell'allegato 1 della d.g.r. 3792/2012 relativo alle attività zootecniche, nonché alla approvazione degli allegati tecnici riportanti le prescrizioni tecniche e gestionali, ivi inclusa l'individuazione dei valori limite alle emissioni, relativi alle nuove tipologie di impianti e attività introdotte;

Dato atto che al fine di perseguire gli obiettivi sopra richiamati è stato avviato nel 2017 uno specifico confronto con le Autorità Competenti, ARPA Lombardia e le Associazioni di categoria nell'ambito del «Tavolo di coordinamento in materia di emissioni in atmosfera» attivo presso la DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile;

Ritenuto opportuno procedere ad una contestuale razionalizzazione della disciplina regionale in materia di emissioni in atmosfera prevedendo, a seguito dell'estensione del campo di applicazione delle procedure semplificate ad ulteriori tipologie di attività e a seguito della definizione dei pertinenti allegati tecnici settoriali, alla disapplicazione degli allegati di cui alla d.g.r. 11667 del 20 dicembre 2002 «definizione di allegati tecnici relativi ad attività produttive che producono emissioni in atmosfera [...]» e la d.g.r. 196 del 22 giugno 2005 «integrazione e modificazione della d.g.r. 11667 del 20 dicembre 2002 [...]» previsti per il rilascio delle autorizzazioni in via ordinaria per le stesse tipologie di attività;

Visti i documenti elaborati ed approvati nel suddetto tavolo in data 30 ottobre 2018 relativi alla nuova disciplina delle attività cosiddette «in deroga» ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/06 sul territorio regionale e concernenti:

- Allegato 1 «elenco delle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. 152/06»
- Allegato 2 «criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.lgs. 152/06»;
- Allegato 3A «modello di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale»;
- Allegato 3B «modello di comunicazione di modifica» da utilizzare ai fini della comunicazione di modifiche agli/alle impianti/attività in deroga già autorizzati/e;
- Allegato 3C «modello di comunicazione amministrativa», da utilizzare ai fini delle comunicazioni di carattere amministrativo relative alle attività in deroga di cui alla presente autorizzazione;

Preso atto che i suddetti elaborati definiscono l'elenco delle attività soggette ad autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272, i criteri e le procedure per l'applicazione delle disposizioni inerenti l'autorizzazione generale, i modelli per la presentazione della domanda di adesione e per le comunicazioni di modifica impiantistica e amministrativa;

Ritenuto pertanto di approvare gli allegati sopra citati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevata, inoltre, l'opportunità di stabilire che:

- la durata delle singole autorizzazioni generali presentate ai sensi della d.g.r. 8832/2008 e dei successivi provvedimenti integrativi o attuativi, si intende automaticamente prorogata da 10 a 15 anni dalla data di presentazione della domanda di adesione, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. 183/2017;
- la competente Struttura della DG Ambiente e Clima provvederà all'approvazione degli allegati tecnici riportanti le prescrizioni tecniche e gestionali, ivi inclusa l'individuazione dei valori limite alle emissioni, relativi ai nuovi impianti

o attività individuate, quali «Medi impianti di combustione», «Lavorazione materiali lapidei», «Taglio laser su superfici diverse dalla carta e tessuti», «Lavorazione del vetro» nonché all'aggiornamento, ove ritenuto necessario, degli allegati e dei modelli esistenti;

- la domanda di adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 c. 3, nonché delle ulteriori comunicazioni di modifica o amministrative dovranno essere presentate al SUAP in modalità telematica;
- i valori limite alle emissioni e le prescrizioni contenute negli allegati tecnici definiti per le attività in deroga di cui all'allegato 1 dovranno essere presi a riferimento anche nell'ambito delle istruttorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni «ordinarie» ai sensi dell'art.269 o di ulteriori procedimenti autorizzativi inerenti le emissioni in atmosfera (es. AIA, FER, PAS) laddove non siano disponibili documenti tecnici settoriali specifici;
- si avvia a partire dal 2019, in modalità sperimentale e non vincolante, la trasmissione dei dati delle analisi alle emissioni in regime di autocontrollo (ove previste) per le attività soggette ad autorizzazione generale sull'applicativo AIDA 2.0, secondo le specifiche che saranno stabilite in apposito decreto da parte della competente Struttura della DG Ambiente e Clima;
- sono definiti puntualmente i criteri di classificazione delle modifiche relative alle attività in deroga e le relative modalità di comunicazione, che andranno ad aggiornare quanto riportato nella d.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7570 «Indirizzi di semplificazione per le modifiche di impianti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.»; più nello specifico il capoverso 2 di cui alla lettera C «Stabilimento autorizzato AUA (ex art. 272)» del punto 2.1.2 dell'allegato 1 alla delibera è sostituito dal seguente: «l'avvio di una nuova attività disciplinata da un allegato tecnico non ancora ricompreso nell'AUA, per il quale il Gestore garantisce il rispetto delle prescrizioni ivi contenute»;
- si intendono disapplicate:
 - la d.g.r. 8832/2008 e le successive circolari interpretative o applicative;
 - la d.g.r. 3792/2012, fatta eccezione per l'allegato 1 recante «AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER ALLEVAMENTI EFFETTUATI IN AMBIENTI CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 272 COMMA 2 E 3 DEL D.LGS 152/06 E SMI» e i relativi sub-allegati;
- si intendono, altresì, disapplicate la d.g.r. 11667 del 20 dicembre 2002 e la d.g.r. 196 del 22 giugno 2005 relativamente ai seguenti allegati:
 - Allegato n. 1 «Preparazione/pulizia di superfici mediante utilizzo di composti organici volatili»
 - Allegato n. 2 «Preparazione e pulizia di superfici mediante effettuazione di operazioni di asportazione meccanica e chimica (utilizzo di C.I.V.) di contaminanti e lavorazioni meccaniche in genere»;
 - Allegato n. 3 «Applicazione di rivestimenti e/o vernici sul legno»;
 - Allegato n. 4 «Applicazione di rivestimenti e/o vernici su superfici metalliche e di plastica»;
 - Allegato n. 5 «applicazione di rivestimenti e/o di vernici in base polvere»
 - Allegato n. 6 «attività di betonaggio e/o produzione conglomerati cementizi»;
 - Allegato n. 8 «attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti»;
- sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate ai sensi delle sopra citate d.g.r. 11667 del 20 dicembre 2002 e d.g.r. 196 del 22 giugno 2005;
- per le attività soggette all'art. 275 del d.lgs. 152/2006 e smi si applicano, nell'ambito delle istruttorie previste dall'art. 269, i dispositivi previsti dall'Allegato III alla Parte Quinta dello stesso decreto, secondo le indicazioni contenute nella circolare di Regione Lombardia T1.2009.4983;

Dato atto che il presente provvedimento concorre a perseguire gli obiettivi del PRS e in particolare ai risultati attesi Ter 09.02 punto 196 - SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI, SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE e Ter 09.02.195 -

Conseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti produttivi;

Vista la l.r.n. 20/2008 «testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti della XI legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 della l.r. 17/2014;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

richiamate le premesse

1. di approvare i seguenti allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- allegato 1 «l'elenco delle attività in deroga ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. 152/06»;
- allegato 2 «Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.lgs. 152/06»;
- allegato 3A «Modello di presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale»;
- allegato 3B «Modello di comunicazione di modifica»;
- allegato 3C «Modello di comunicazione amministrativa»;

2. di stabilire che la durata delle singole autorizzazioni generali presentate ai sensi della d.g.r. 8832/2008 e dei successivi provvedimenti integrativi o attuativi, si intende automaticamente prorogata da 10 a 15 anni dalla data di presentazione della domanda di adesione, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. 183/2017;

3. di stabilire che la domanda di adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 c. 3, nonché delle ulteriori comunicazioni di modifica o amministrative dovranno essere presentate al SUAP secondo le modalità di cui allegato 2;

4. di stabilire che i valori limite alle emissioni e le prescrizioni contenute negli allegati tecnici definiti per le attività in deroga di cui all'allegato 1 devono essere presi a riferimento anche nell'ambito delle istruttorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni «ordinarie» ai sensi dell'art. 269 o di ulteriori procedimenti autorizzativi inerenti le emissioni in atmosfera (es. AIA, FER, PAS) laddove non siano disponibili documenti tecnici settoriali specifici;

5. di stabilire che si avvia a partire dal 2019, in modalità sperimentale e non vincolante, la trasmissione dei dati delle analisi alle emissioni in regime di autocontrollo (ove previste) per le attività soggette ad autorizzazione generale ex art. 272 c. 2 e 3 sull'applicativo AIDA 2.0, secondo le modalità e le tempistiche che saranno stabilite in accordo con ARPA Lombardia con apposito decreto da parte della competente Struttura della DG Ambiente e Clima;

6. di incaricare la competente Struttura della DG Ambiente e Clima dell'approvazione degli allegati tecnici riportanti le prescrizioni tecniche e gestionali, ivi inclusa l'individuazione dei valori limite alle emissioni, relativi alle nuove attività cosiddette «in deroga» introdotte dal presente provvedimento, di seguito elencate, individuandone le rispettive soglie:

- Medi impianti di combustione industriali;
- Lavorazione materiali lapidei;
- Taglio laser su superfici diverse da carta e tessuti;
- Attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale;
- Lavorazione del vetro;

nonché dell'aggiornamento, ove ritenuto necessario, degli ulteriori allegati nonché dei modelli di cui al punto 1;

7. di stabilire che si intendono disapplicare:

- la d.g.r. 8832/2008 e le successive circolari interpretative applicative;
- la d.g.r. 3792/2012, fatta eccezione per l'allegato 1 recante «AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER ALLEVAMENTI EFFETTUATI IN AMBIENTI CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 272 COMMA 2 E 3 DEL D.LGS 152/06 E SML» e i relativi sub-allegati;

8. di stabilire che con il presente provvedimento si intendono disapplicare la d.g.r. 11667 del 20 dicembre 2002 e la d.g.r. 196 del 22 giugno 2005 relativamente ai seguenti allegati:

- Allegato n. 1 «Preparazione/pulizia di superfici mediante utilizzo di composti organici volatili»;
- Allegato n. 2 «Preparazione e pulizia di superfici median-

te effettuazione di operazioni di asportazione meccanica e chimica (utilizzo di C.I.V.) di contaminanti e lavorazioni meccaniche in genere»;

- Allegato n. 3 «Applicazione di rivestimenti e/o vernici sul legno»;
- Allegato n. 4 «Applicazione di rivestimenti e/o vernici su superfici metalliche e di plastica»;
- Allegato n. 5 «applicazione di rivestimenti e/o di vernici in base polvere»;
- Allegato n. 6 «attività di betonaggio e/o produzione conglomerati cementizi»;
- Allegato n. 8 «attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti»;

9. di stabilire che sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate ai sensi delle sopra citate d.g.r. 11667 del 20 dicembre 2002 e d.g.r. 196 del 22 giugno 2005;

10. di stabilire che per le attività soggette all'art. 275 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i si applicano, nell'ambito delle istruttorie previste dall'art. 269, i dispositivi previsti dall'Allegato III alla Parte Quinta dello stesso decreto, secondo le indicazioni contenute nella circolare di Regione Lombardia T1.2009.4983;

11. di stabilire che il capoverso 2 di cui alla lettera C «Stabilimento autorizzato AUA (ex art. 272)» del punto 2.1.2 dell'allegato 1 alla delibera è sostituito dal seguente: «2. l'avvio di una nuova attività disciplinata da un allegato tecnico non ancora ricompreso nell'AUA, per il quale il Gestore garantisce il rispetto delle prescrizioni ivi contenute»;

12. di stabilire che le presenti disposizioni assumano efficacia a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

13. di disporre che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito ufficiale di Regione Lombardia e che ne sarà data informazione alle Autorità competenti e ai SUAP.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Allegato 1

ELENCO ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 272 C.2 (PARTE II DELL'ALLEGATO IV)

Di seguito l'elenco delle attività "in deroga" di cui all'art. 272 cc 2 e 3 del d.lgs 152/2006 previste in Regione Lombardia; si rimanda ai relativi allegati tecnici per ulteriori specifiche in merito al campo di applicazione.

1	Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso
2	Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno.
3	Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno
4	Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno
5	Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 300 tonnellate/anno a) operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri b) operazioni di trasformazione di materie plastiche
6	Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 2200 tonnellate/anno
7	Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno
8	Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
9	Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno
10	Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno
11	Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno
12	Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti
13	Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti
14	Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume uguale o inferiore a 30 m ³ .
15	Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno
16	Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno
17	Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 22 tonnellate/anno

18	Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
19	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione
20	Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
21	Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno
22	Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
23	Attività di betonaggio e/o di produzione di conglomerati cementizi con consumo di cemento non superiore a 15000 t/anno
24	Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 110 tonnellate/anno
25 A	Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno
26	Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno
27	Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 220 tonnellate/anno
28	Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno
29	Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno
30	Saldatura di oggetti e superfici metalliche
31	Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
32	Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno e attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche.
33	Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
34	Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio
35	Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi
36	Elettroerosione
37	Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW
38	Gruppi elettrogeni o motori di emergenza
39	Linee di trattamento fanghi collocate all'interno di impianti di depurazione acque reflue con capacità di progetto inferiore ai 100.000 ab. eq e i trattamenti di tipo biologico e/o per tutti i trattamenti di tipo chimico-fisici
40	Attività di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale superiore a 1 MW se alimentati a biomasse o biodiesel o gasolio come tale o in emulsione, e superiore a 3 MW se alimentati a biogas, gpl o metano
41	Medi impianti di combustione industriali (soglia individuata nell'Allegato Tecnico)
42	Lavorazione materiali lapidei (soglia individuata nell'Allegato Tecnico)
43	Taglio laser su materiali diversi dalla carta e tessuti (soglia individuata nell'Allegato Tecnico)

44	Attività di nobilitazione filati, tessuti o prodotti tessili in generale (<i>soglia individuata nell'Allegato Tecnico</i>)
45	Lavorazione del vetro (<i>soglia individuata nell'Allegato Tecnico</i>)

A1	Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi presenti è inferiore a quello indicato di seguito, per le diverse categorie di animali.
	A. Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo): 200 - 400
	B. Rimonta vacche da latte (peso vivo Medio: 300 kg/capo): 300 - 600
	C. Altre vacche (nutrici e duplice attitudine): 300 - 600
	D. Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo): 300 - 600
	E. Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo): 1000 - 2500
	F. Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento: 400 - 750
	G. Suini: accrescimento/ingrasso: 1000 - 2000
	H. Ovicapriini (peso vivo medio: 50 kg/capo): 2000 - 4000
	I. Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo): 25000 - 40000
	J. Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo): 30000 - 40000
	K. Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo): 30000 - 40000
	L. Altro pollame: 30000 - 40000
	M. Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo) 7000 - 40000
	N. Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo) 14000 - 40000
	O. Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo): 30000 - 40000
	P. Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo): 40000 - 80000
Q. Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo): 24000 - 80000	
R. Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo): 250 - 500	
S. Struzzi: 700 - 1500	

Allegato 2

**CRITERI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE
DELL'ART. 272, COMMI 2 e 3, DEL D. LGS. N. 152/06****A. INQUADRAMENTO GENERALE, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**

Con il presente documento, Regione Lombardia individua le linee guida del procedimento di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti con "Impianti/attività in deroga" - individuati **nell'Allegato 1 del presente provvedimento**, sulla base di quanto definito dall'art. 272 cc 2 e 3 del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dal relativo Allegato IV, Parte II alla Parte quinta, **nell'ipotesi che il Gestore dello stabilimento non si avvalga dell'AUA**. Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento voglia, viceversa, avvalersi dell'AUA dovrà fare riferimento alla procedura di cui all'art. 4 del DPR 59/2013 e alle normative regionali di settore (Circolare regionale 5 agosto 2013 - n. 19, dgr 16 maggio 2014 n.1840, Ddg 5512 del 25/6/2014).

Al gestore di uno stabilimento con impianti/attività in deroga che intenda chiedere l'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i., è consentito:

a) presentare al SUAP territorialmente competente, la **domanda di adesione all'autorizzazione in via generale, avvalendosi della facoltà di non richiedere l'AUA**. In questo caso, come previsto dall'art. 272 del d.lgs 152/06, **ai fini dell'esercizio dell'attività, il Gestore potrà avviare la stessa decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda di adesione, secondo la logica del "silenzio-assenso" prevista per questo procedimento, fermo restando eventuali diverse comunicazioni da parte dell'Autorità competente o del Comune.**

oppure

b) presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013, secondo le disposizioni regionali e attraverso la piattaforma messa a disposizione dal SUAP territorialmente competente. In questo caso, il procedimento è soggetto alla disciplina dell'art. 4 del medesimo D.P.R. e comunque, **ai fini dell'esercizio dell'attività, il Gestore dello stabilimento dovrà attendere il rilascio espresso dell'AUA da parte dello sportello SUAP,**

La domanda andrà presentata in ogni caso al SUAP, in modalità telematica, e contenere le informazioni di cui all'allegato 3A "domanda di adesione" alla presente delibera.

Per le definizioni utili a individuare il campo d'applicazione del presente documento, si rimanda integralmente al Titolo I della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 (in particolare, l'art. 268 del decreto legislativo).

Di seguito si riportano le definizioni più utili ai fini dell'applicazione del presente provvedimento.

a) **"Stabilimento":**

È il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività (art. 268 punto h d.lgs. 152/06).

b) Impianto/Attività in deroga:

Impianto/attività svolta in uno stabilimento e contenuta nell'elenco di cui all'Allegato 1 della presente delibera o comunque esplicitamente riconducibile ad una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici degli allegati tecnici riferiti alle attività di cui al suddetto elenco, fermo restando il rispetto delle soglie ivi individuate;

- **Impianto/Attività esistente:** impianto/attività per la quale il Gestore ha presentato domanda di adesione ai sensi della d.g.r. 8832/2008 e dei successivi provvedimenti integrativi o attuativi ed in esercizio alle condizioni contenute nell'allegato tecnico di riferimento cui ha aderito;
- **Impianto/Attività nuova:** impianto/attività per la quale il Gestore presenta domanda di adesione successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento;

c) "Gestore dello stabilimento":

È la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nell'autorizzazione (art. 268 punto n d.lgs. 152/06).

d) "Autorità competente":

In Lombardia, ai sensi della LR n.24/2006, l'Autorità competente in materia di emissioni in atmosfera, sia per quanto concerne le procedure ordinarie ex art. 269, che per quanto concerne le autorizzazioni in deroga ex art. 272, è la Provincia o Città Metropolitana. Secondo il Regolamento AUA (D.P.R. n. 59/2013), l'autorità competente in materia di AUA, come ribadito dalla LR n.19/2014, è la Provincia o Città Metropolitana.

e) "Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)"

L'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Il SUAP è di fatto il soggetto responsabile del procedimento; a questo pertanto andranno veicolate tutte le comunicazioni di carattere amministrativo inerenti il procedimento (domanda di adesione, richiesta integrazioni, eventuale diniego dell'autorizzazione, ecc.), salvo diversamente esplicitato nel presente provvedimento;

f) Sostanze/miscele "classificate"

Come tali si intendono le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

La presenza di sostanze/miscele pericolose nel ciclo produttivo da cui si origina l'emissione, esclude la possibilità di aderire all'autorizzazione "in via generale" per le attività/impianti in deroga.

Ai fini della verifica dell'esclusione dalle attività/dagli impianti in deroga è necessario valutare - nell'ambito delle materie prime utilizzate nel ciclo tecnologico da cui si origina l'emissione - la classificazione della miscela; il richiamo al termine "sostanza" è da intendersi riferito ai soli casi in cui tra le materie prime vi siano sostanze "pure".

g) Modifica del ciclo produttivo

Per modifica del ciclo produttivo si intende una modifica concernente il ciclo tecnologico e le emissioni tale per cui l'attività oggetto di autorizzazione generale continua a rientrare nell'ambito di applicazione dell'allegato tecnico per il quale ha presentato precedentemente domanda di autorizzazione e garantisce il rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Sono modifiche del ciclo produttivo che richiedono una comunicazione (vedi successivo par. G, punto 24):

- L'aggiunta/eliminazione o accorpamento dei punti di emissione oppure;
- la modifica della tipologia di sistema di abbattimento in riferimento alle schede di cui alla dgr 3552/2012.

In riferimento alla capacità produttiva, sono inoltre da considerarsi modifiche del ciclo produttivo soggette a comunicazione, salvo diversamente stabilito negli allegati tecnici, quelle che implicano:

- per le attività sotto "soglia massima", un incremento delle materie prime tali da superare tale soglia;
- per le attività sopra "soglia massima": un incremento delle materie prime che concorrono alla determinazione della soglia superiore al 25% del valore indicato nella relazione tecnica di riferimento o la riduzione sino al rispetto della "soglia massima";

Le suddette modifiche sono da considerarsi come non sostanziali ai fini della determinazione della tariffa istruttoria ai sensi della dgr n. 9201 del 30 marzo 2009 e degli aspetti sanzionatori ex art. 279 del d.lgs 152/2006.

Fermo restando le condizioni sopra riportate, non sono soggette a comunicazione le modifiche non contemplate nei casi precedenti quali: la sostituzione di macchinari, la sostituzione dei sistemi di abbattimento se ricadenti nella stessa tipologia, la traslazione di impianti/macchinari, la modifica quali/quantitativa delle materie prime utilizzate purchè entro le soglie sopra riportate.

B. NOTE GENERALI

1. La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari all'installazione e all'esercizio degli impianti o delle attività in deroga.
2. La presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo, come previsto dall'art. 272 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. L'autorizzazione generale – comprensiva degli allegati tecnici specifici - si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari a 15 anni successivi alla data di adesione all'autorizzazione.
3. Il Gestore di una attività esistente, che abbia già presentato domanda di adesione all'autorizzazione generale ai sensi della dgr 8832/2008 e dei successivi provvedimenti integrativi o attuativi, potrà proseguire l'esercizio dell'attività per un periodo pari a 15 anni dalla data adesione all'autorizzazione, secondo le condizioni contenute nell'allegato tecnico cui ha aderito. Almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di validità sopra individuato, il Gestore dovrà presentare secondo le modalità di cui alla successiva lettera E, una domanda di rinnovo dell'adesione allo specifico allegato tecnico vigente al momento del rinnovo ed adeguarsi ai contenuti dello stesso – salvo diversamente stabilito nell'allegato - entro 1 anno dalla domanda di adesione. Al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, in assenza del rinnovo della domanda di adesione, lo stabilimento si considererà in esercizio senza autorizzazione. In presenza di due o più domande di adesione presentate in tempi differenti, è facoltà del Gestore procedere al rinnovo di tutte le domande in occasione della prima scadenza, riunificando pertanto i diversi termini.
4. Fermo restando il rispetto delle soglie previste da ogni singolo allegato, il Gestore dello stabilimento potrà richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere una attività contenuta nella dicitura dello stesso o comunque se tutta l'attività svolta nello stabilimento è esplicitamente riconducibile ad una o più delle fasi lavorative descritte nei cicli tecnologici di uno specifico allegato tecnico (*esempio 1: se l'attività principale è di riparazione e verniciatura carrozzerie, si richiederà l'adesione all'Allegato Tecnico AD 2, che comprende anche attività di saldatura; in caso l'attività principale sia la saldatura dovrà essere richiesta l'adesione allo specifico*

allegato AD 30; esempio 2 se l'attività svolta consiste esclusivamente nel taglio, rifilatura, foratura della carta, si potrà richiedere l'adesione all'Allegato Tecnico n.29 "produzione di carta, cartone e similari..." rispettando le prescrizioni delle pertinenti fasi lavorative interessate);

5. E' possibile presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale solo nel caso in cui è stato adottato o aggiornato (nel caso di incremento della soglia superiore) l'allegato tecnico di riferimento, anche laddove l'attività/impianto è già individuata nell'elenco di cui all'allegato 1; *(es. medi impianti di combustione potranno presentare la domanda di adesione solo quando sarà adottato il pertinente allegato tecnico; pressofusioni con utilizzo di metalli e leghe con capacità superiore a 35 tonn/anno potranno presentare la domanda di adesione solo quando sarà aggiornato il pertinente allegato tecnico)*
6. Il gestore potrà esercitare, nel medesimo stabilimento, due o più impianti/attività in deroga contemplati da allegati tecnici diversi, a condizione che siano rispettate le soglie di produzione o di consumo previste per ciascuna attività.
7. In caso di più impianti/attività autorizzati in tempi diversi, il gestore potrà unificare la cadenza temporale degli autocontrolli comunicandolo in via preventiva all'Autorità Competente ed all'ARPA territorialmente competente.
8. Il gestore di stabilimento dove siano presenti gli impianti o le attività in deroga per cui siano previste autorizzazioni generali, potrà comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 (oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale).

C. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE

9. Potrà presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale, relativamente agli impianti ed alle attività in deroga di cui all'art. 272 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 152/06, il Gestore dello stabilimento che non intenda avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e che:
 - a. intenda installare un nuovo impianto o esercitare una nuova attività in deroga;
 - b. intenda trasferire da un luogo ad un altro lo stabilimento/attività esistente, già autorizzato/a in via generale;
 - c. intenda continuare l'esercizio dell'impianto o dell'attività già autorizzato/a in via generale, in coincidenza della scadenza del periodo di validità della precedente autorizzazione.
 - d. Intenda continuare l'esercizio di un impianto o attività precedentemente soggetto a diverso regime autorizzativo; ciò, sia nel caso di attività precedente classificata come attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 (cosiddette attività ad "inquinamento scarsamente rilevante"), sia nel caso di attività precedente autorizzata ai sensi dell'art. 269 (attività "ordinaria"), fermo restando - in ogni caso - il rispetto delle soglie di produzione.
10. Potrà, altresì, presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale il gestore di uno stabilimento già autorizzato in via ordinaria (art. 269 D.lgs. 152/06) o AUA, che intenda esercire, nello stesso luogo, una o più delle seguenti attività:
 - saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'allegato tecnico n. 30;
 - elettroerosione di cui all'allegato tecnico n. 36
 - impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW di cui all'allegato tecnico n. 37;
 - gruppi elettrogeni o motori di emergenza di cui all'allegato tecnico n. 38;
 - linee di trattamento fanghi di cui all'allegato tecnico n. 39;
 - sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti di cui all'allegato tecnico n. 12;

- verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno di cui all'allegato tecnico n. 8;
- lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno e attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche [...] di cui all'allegato tecnico n.32;
- trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi di cui all'allegato tecnico n. 35
- medi impianti di combustione industriali di cui all'allegato tecnico 41;
- molitura di cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno di cui all'allegato tecnico 21;
- attività di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale superiore a 1 MW se alimentati a biomasse o biodiesel o gasolio come tale o in emulsione, e superiore a 3 MW se alimentati a biogas, gpl o metano di cui all'allegato tecnico 40.;

In tali casi si applicherà la procedura di adesione all'autorizzazione generale delineata ai successivi paragrafi E, F e G. L'Autorità Competente potrà aggiornare l'Autorizzazione ordinaria ex art. 269, ovvero l'AUA, al primo momento utile modificando – eventualmente – la periodicità previste per le analisi periodiche. Fino a tale aggiornamento il Gestore dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'autorizzazione generale e dagli specifici allegati interessati.

D. CASI DI ESCLUSIONE

11. Non sarà possibile aderire all'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/06:
 - a) nel caso in cui siano utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Tale esclusione si applica nel caso in cui le suddette sostanze o miscele siano utilizzate nelle fasi/cicli produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera non soggette alle esclusioni di cui agli artt. 272 c.1 o 272 c.5. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro **tre anni** dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
 - b) nel caso di impianti/attività che superino la soglia di consumo di solvente indicata nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.lgs. n. 152/06, e siano pertanto soggetti a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo D.lgs. n. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
 - c) nel caso in cui il gestore intenda esercitare, nel medesimo stabilimento, un'attività soggetta ad autorizzazione in via ordinaria ex art.269 del D.lgs. 152/06 ed un'attività in deroga, ad eccezione di quanto previsto al precedente paragrafo C, punto 10.
 - d) in presenza di emissioni diffuse e reimmesse in ambiente di lavoro, ad eccezione di quanto eventualmente previsto negli specifici allegati tecnici e ai successivi punti 12 e 13.
12. Salvo diversamente specificato negli allegati tecnici (come, ad esempio nel caso delle lavorazioni meccaniche, allegato 32), tutte le emissioni devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Fasi lavorative elencate negli allegati tecnici di riferimento delle autorizzazioni generali per attività in deroga, a cui non

corrispondono limitazioni specifiche nel paragrafo “sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche” del medesimo allegato tecnico, sono da considerarsi trascurabili dal punto di vista emissivo per la tipologia di attività, pertanto non necessitano di convogliamento in atmosfera, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; nel caso siano le uniche fasi lavorative presenti, la ditta è anche esonerata dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione in via generale. *(Ad esempio Allegato n. 19: qualora una ditta effettui esclusivamente la fase di spremitura e centrifugazione, non dovrà presentare domanda di autorizzazione in via generale per attività in deroga).*

13. Nel caso di attrezzature o reparti di manutenzione, quali ad esempio le attività di saldatura, pulizia o lavorazione meccanica, elettroerosione o assimilabili, svolte al servizio di quella principale e non parte del ciclo produttivo della ditta, rientrano tra le attività considerate scarsamente rilevanti dal punto di vista emissivo, fermo restando il rispetto delle norme in materia di salute negli ambienti di lavoro.

E. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

14. La domanda di adesione all'autorizzazione generale - completa in ogni sua parte comprensiva degli allegati indicati nel modello “**domanda di adesione**” di cui all'allegato 3A, sottoscritta dal Gestore dello stabilimento, dovrà essere trasmessa allo Sportello per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove ha sede lo stabilimento, in modalità telematica, attraverso le piattaforme da questo indicati che dovranno aver integrato il modello sopra richiamato;
15. La domanda dovrà essere presentata allo sportello SUAP almeno 45 giorni prima dell'installazione presso lo stabilimento del nuovo impianto / della nuova attività, oppure del trasferimento dello stabilimento.
16. Il SUAP dovrà trasmettere immediatamente (entro 5 giorni) la domanda di adesione all'Autorità Competente e agli altri Soggetti competenti per il procedimento (vale a dire il Comune dove è situato lo stabilimento e il Dipartimento ARPA territorialmente competente).
17. Laddove il SUAP non abbia adottato sistemi conformi al DPR 160/2010 ed alle specifiche per l'interoperabilità definite da Regione Lombardia per il ricevimento telematico delle domande di adesione, questa potrà essere trasmessa dal Gestore a mezzo Posta Certificata (PEC), utilizzando il modello di cui all'allegato 3A (“**domanda di adesione**”);

F. PROCEDIMENTO ed EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

18. Il procedimento, valido nel caso in cui il Gestore non intenda avvalersi dell'AUA, è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda al SUAP, debitamente sottoscritta e completa degli elementi di cui al precedente paragrafo F.
19. L'autorizzazione in deroga assume efficacia, ed Il Gestore potrà quindi avviare l'attività, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda di adesione, secondo quanto previsto dall'art.272 c.3 del d.lgs. 152/2006, salvo quanto riportato ai successivi punti 20, 21 e 22.
20. Nel caso di domanda incompleta, l'Autorità Competente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale, richiederà al Gestore - tramite il SUAP - le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni (salvo eventuale richiesta di proroga) dal ricevimento della medesima richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa; in tali casi il termine di 45 giorni per l'efficacia dell'autorizzazione, decorrerà nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
21. L'Autorità competente può negare l'adesione all'autorizzazione dandone comunicazione al Gestore - per il tramite del SUAP - entro 45 giorni dalla presentazione della domanda completa in ogni sua parte, nel caso in cui:

- verifichi l'inapplicabilità dell'autorizzazione generale, oppure
- il Comune segnali entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone soggette a particolare tutela ambientale o di situazioni d'incompatibilità con le previsioni urbanistiche del PGT;

In tali casi, l'Autorità competente comunica - tramite il SUAP - il diniego dell'autorizzazione.

22. Nel caso fosse negato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, l'Azienda potrà presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria secondo l'art. 269 del D.lgs. 152/06.

G DISPOSIZIONI GENERALI

Rispetto delle condizioni

23. Il gestore dello stabilimento con impianti/attività in deroga deve osservare le condizioni riportate nel presente provvedimento, nonché le prescrizioni relative ai cicli tecnologici oggetto della domanda riportati negli allegati specifici, secondo le seguenti tempistiche:
- I gestori degli impianti e delle attività esistenti (ad es. nel caso di rinnovo dell'autorizzazione o di primo assoggettamento ad autorizzazione in via generale per attività precedentemente soggetta a diverso regime autorizzativo) dovranno provvedere ad adeguarsi alle presenti prescrizioni generali e a quelle specifiche contenute nel relativo allegato entro un anno decorrente dalla data di efficacia della domanda di adesione presentata.
 - I gestori degli impianti o delle attività nuove dovranno provvedere al rispetto delle presenti prescrizioni generali e di quelle specifiche contenute nel relativo allegato a decorrere dalla data di efficacia della domanda di adesione presentata.

Modifiche e comunicazioni

24. Il gestore dello stabilimento che intenda apportare una modifica al ciclo produttivo (par.A lett. g) che abbia effetti rilevanti sull'inquinamento atmosferico dell'impianto/attività, precedentemente autorizzato/a in via generale, che rientri nell'ambito di applicazione del medesimo allegato tecnico, ne dovrà dare comunicazione al SUAP utilizzando il modello di cui all'allegato 3B, almeno 45 giorni prima della data di esecuzione; il SUAP provvederà ad inoltrare la comunicazione all'Autorità Competente, al Comune ed all'ARPA Dipartimento competente per territorio. A tale procedimento di applicano le procedure di cui alla lettera F.
25. Il gestore è tenuto a comunicare al SUAP eventuali variazioni della ragione sociale della ditta, della sede legale della ditta, la cessione d'azienda (subentro, volturazione, ecc.), la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività, utilizzando il modello di comunicazione amministrativa di cui all'allegato 3C. Il SUAP, provvederà ad inoltrare la comunicazione all'Autorità Competente, al Comune ed all'ARPA competente per territorio.
26. I procedimenti di modifica di impianti/attività o le comunicazioni di variazione amministrativa di cui ai precedenti punti, non hanno effetto sul termine di validità dell'autorizzazione

Controllo delle emissioni

27. In ogni allegato tecnico relativo alla specifica autorizzazione generale, è definita una "**soglia massima**" pari o inferiore alla quale la ditta, solo ed esclusivamente per quella tipologia di attività, è esonerata dalla effettuazione delle analisi di messa a regime, nonché dall'esecuzione dei controlli analitici successivi. Resta, comunque, obbligatoria la comunicazione di messa in esercizio, che può essere effettuata contestualmente alla domanda di adesione. Qualora il consumo di materie prime/produzione sia superiore alla suddetta "soglia massima" o non sia prevista tale soglia, i

controlli analitici degli inquinanti sono obbligatori. Per il calcolo delle grandezze oggetto della soglia si dovrà fare riferimento alla capacità produttiva a regime degli impianti, senza tener conto di eventuali oscillazioni dovute ad esempio alle dinamiche di mercato. In ogni caso, eventuali variazioni in merito a tale aspetto, costituiscono una modifica del ciclo produttivo e devono pertanto essere preventivamente comunicate dal Gestore, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo *“modifiche e comunicazioni”*.

28. I risultati degli autocontrolli periodici, qualora previsti dagli specifici allegati tecnici, dovranno essere inseriti all'interno dell'applicativo AIDA 2.0, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di Regione Lombardia. Fino a tale data, fatta eccezione per le analisi di messa a regime ove previste, i risultati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità Competenti e di Controllo.

Allegato 3A

**MODELLO DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE
(OBBLIGATORIO)**

DOCUMENTO DA PRESENTARE UNICAMENTE AL SUAP TERRITORIALMENTE COMPETENTE, IN FORMATO ELETTRONICO, FIRMATO DIGITALMENTE ED INVIATO ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA' TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MESSA A DISPOSIZIONE DAL SUAP

DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 272, COMMA 3, DEL D.LGS 152/2006 PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI CUI ALLA PARTE II DELL'ALLEGATO IV ALLA PARTE QUINTA DELLO STESSO DECRETO LEGISLATIVO, COSIDDETTE "ATTIVITA' IN DEROGA".

AI SUAP DI _____

Assolvimento imposta di bollo (pari a 16 euro) selezionare una delle seguenti opzioni:

- Esente da bollo in quanto Ente pubblico;**
- Bollo assolto in forma virtuale;**
_____ [riportare identificativo della ricevuta di pagamento]
- Bollo assolto in forma NON VIRTUALE**
_____ [riportare n. identificativo della marca da bollo]

(NOTA BENE: con asterisco i dati o le sezioni obbligatorie)

1. DATI DEL GESTORE*	
Codice fiscale*	
Nome e cognome*	
Data di nascita*	
Luogo di nascita*	Stato - provincia - comune - località
Residenza*	Stato - provincia - comune - località

	<i>indirizzo</i>
Domicilio elettronico*	<i>PEC</i>
telefono	
fax	
In qualità di *	Titolare – legale rappresentante – altro (specificare....)

2. DATI DEL REFERENTE (da compilare se diverso dal Gestore)	
Codice fiscale*	
Nome e cognome*	
Data di nascita*	
Luogo di nascita*	<i>Stato – provincia – comune - località</i>
Residenza*	<i>Stato – provincia – comune – località indirizzo</i>
Domicilio elettronico*	<i>PEC</i>
telefono	
fax	

3. DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA*	
Codice fiscale*	
Partita IVA	
Denominazione	
Forma giuridica*	
Sede legale*	<i>Stato – provincia – comune – località indirizzo</i>
telefono	
fax	
Email/PEC*	
Iscrizione al registro delle imprese CCIAA di*	<i>Provincia – n° iscrizione</i>

4. DATI DELL'ATTIVITÀ/STABILIMENTO OGGETTO DELLA DOMANDA*	
Localizzazione*	Località - indirizzo
Coordinate geografiche (UTM - WGS84)	Asse X ; Asse Y
Tipologia di attività*	Indicare titolo dell'attività secondo l'elenco di cui all'allegato 1 della delibera: <i>es. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno</i>
Allegato tecnico*	Indicare: n° allegato tecnico di riferimento secondo l'elenco di cui all'allegato I della delibera: <i>es. 8</i>
Il gestore dichiara che L'attività viene svolta con un impiego di materia prime*	<input type="checkbox"/> NON SUPERIORE alla "soglia massima"; <input type="checkbox"/> SUPERIORE alla "soglia massima" <input type="checkbox"/> "soglia massima" NON PREVISTA

5. ISTANZA*	
<p>Richiesta di adesione all'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 272 c.3 del d.lgs 152/06 per l'attività in deroga di cui in oggetto, concernente*:</p> <p>(selezionare la casistica di interesse)</p>	<input type="checkbox"/> Installazione di un nuovo stabilimento/avvio di una nuova attività; <input type="checkbox"/> Il trasferimento di uno stabilimento/attività precedentemente sito in _____ <input type="checkbox"/> il rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale per attività esistente già autorizzata "in deroga" ai sensi della dgr 8832/2009 e successivi provvedimenti integrativi o attuativi, con domanda presentata in data _____ a _____ <input type="checkbox"/> la prosecuzione dell'esercizio di un impianto esistente precedentemente soggetto a diverso regime autorizzativo <ul style="list-style-type: none"> ○ Autorizzato ex art. 269, d.lgs 152/06 con provvedimento rilasciato dall'Ente _____ in data _____; ○ Non soggetto ad autorizzazione ex art. 272 c.1 d.lgs 152/06;

6. DICHIARAZIONI E IMPEGNI*
<p>Il Proponente</p> <ul style="list-style-type: none"> • consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n° 445 del 28/12/2000; • consapevole che l'autorizzazione generale cui si chiede di aderire con la presente riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori atti di autorizzazione, permesso, nulla osta o assenso comunque denominato, necessari ai fini dell'installazione/esercizio dell'impianto /attività; • consapevole di non volersi avvalere dell'AUA ai sensi dell'art. 3 c.3 e art. 7 del DPR 59/2013
<p>DICHIARA*</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria, fermo restando le eccezioni previste dalla normativa regionale; ✓ che nell'impianto o nell'attività che danno origine alla/e emissione/i, non sono utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. ✓ che nello stabilimento non siano svolte attività che superino la soglia di consumo di solvente indicata nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.lgs. n. 152/06, e siano pertanto soggette a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo D.lgs. n. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
<p>IL PROPONENTE SI IMPEGNA A:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ A rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione in via generale sopra citata e nello/negli specifici Allegati tecnici corrispondente alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante dell'Autorizzazione stessa; ✓ A informare il SUAP territorialmente competente - che ne darà immediata comunicazione a Provincia, al Comune e all'ARPA - in merito ad eventuali variazioni della sede legale, ragione sociale, cessione d'azienda, disattivazione dell'impianto/attività, modifiche di impianto/attività; <p>IL PROPONENTE COMUNICA: che la messa in esercizio dell'impianto - nel caso di impianti nuovi - avverrà il 46esimo giorno successivo alla trasmissione della presente domanda di adesione, salvo successive comunicazioni da trasmettere secondo le tempistiche previste dal comma 6 dell'art. 269 del d.lgs 152/06;</p>

7. ALLEGATI*
✓ RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA COME DA MODELLO CONTENUTI NEI PERTINENTI ALLEGATI TECNICI* (sempre obbligatorio - firma digitale)
✓ FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL GESTORE* (sempre obbligatorio)
✓ PROCURA/DELEGA SE LA DOMANDA E' PRESENTATA DAL REFERENTE (obbligatorio nel caso di presenza di un "referente" - firma digitale)
✓ ATTESTAZIONE AVVENUTO PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE* (sempre obbligatorio)
✓ PLANIMETRIA DELL'AZIENDA, INDICANTE I PUNTI DI EMISSIONE (EVENTUALI) E LA DISPOSIZIONE DEI MACCHINARI/IMPIANTI AD ESSI COLLEGATI* (obbligatorio, salvo diverse specifiche previste nell'Allegato tecnico di riferimento - firma digitale)
✓ ALTRO ALLEGATO

8. PRIVACY
✓ SI DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY EX REGOLAMENTO UE 679/2016

Allegato 3B
MODELLO COMUNICAZIONE DI MODIFICA

(fino alla implementazione sulle piattaforme, la comunicazione potrà essere inviata anche a mezzo PEC al SUAP territorialmente competente e per conoscenza alla Provincia/Città metropolitana)

COMUNICAZIONE DI MODIFICA di IMPIANTO/ATTIVITA' SOGGETTO ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 272, COMMA 3, DEL D.LGS 152/2006

Al SUAP DI _____

E PC Provincia/Città metropolitana _____

(NOTA BENE: con asterisco i dati o le sezioni obbligatorie)

1. DATI DEL GESTORE*	
Codice fiscale*	
Nome e cognome*	
Data di nascita*	
Luogo di nascita*	Stato - provincia - comune - località
Residenza*	Stato - provincia - comune - località indirizzo
Domicilio elettronico*	PEC
telefono	
fax	
In qualità di *	Titolare - legale rappresentante - altro (specificare...)

2. DATI DEL REFERENTE (da compilare se diverso dal Gestore)	
Codice fiscale*	
Nome e cognome*	

Data di nascita*	
Luogo di nascita*	<i>Stato – provincia – comune – località</i>
Residenza*	<i>Stato – provincia – comune – località indirizzo</i>
Domicilio elettronico*	<i>PEC</i>
telefono	
fax	

3. DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA*	
Codice fiscale*	
Partita IVA	
Denominazione	
Forma giuridica*	
Sede legale*	<i>Stato – provincia – comune – località indirizzo</i>
telefono	
fax	
Email/PEC*	
Iscrizione al registro delle imprese CCIAA di*	<i>Provincia – n° iscrizione</i>

4. DATI DELL'ATTIVITÀ/STABILIMENTO OGGETTO DELLA ISTANZA DI MODIFICA*	
Localizzazione*	Località - indirizzo
Coordinate geografiche (UTM – WGS84)	Asse X ; Asse Y
Tipologia di attività*	Indicare titolo dell'attività secondo l'elenco di cui all'allegato I della delibera: <i>es. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno</i>
Allegato tecnico*	Indicare: n° allegato tecnico di riferimento secondo l'elenco di cui all'allegato I della delibera: <i>es. 8</i>

Il gestore dichiara che L'attività viene svolta con un impiego di materia prime*	<input type="checkbox"/> NON SUPERIORE alla "soglia massima"; <input type="checkbox"/> SUPERIORE alla "soglia massima" <input type="checkbox"/> "soglia massima" NON PREVISTA
---	--

5. COMUNICA	
Comunicazione di modifica dell'impianto/attività concernente (selezionare la casistica di interesse)	<input type="checkbox"/> Nuovo punto di emissione E <input type="checkbox"/> Modifica del punto di emissione E <input type="checkbox"/> Modifica delle materie prime utilizzate (qualità/quantità). La modifica consiste in.....

6. DICHIARAZIONI E IMPEGNI*	
Il Proponente	
<ul style="list-style-type: none"> • consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n° 445 del 28/12/2000; • consapevole che l'autorizzazione generale cui si chiede di aderire con la presente riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori atti di autorizzazione, permesso, nulla osta o assenso comunque denominato, necessari ai fini dell'installazione/esercizio dell'impianto /attività; • consapevole di non volersi avvalere dell'AUA ai sensi dell'art. 3 c.3 e art. 7 del DPR 59/2013 	
DICHIARA*	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria, fermo restando le eccezioni previste dalla normativa regionale; ✓ che nell'impianto o nell'attività che danno origine alla/e emissione/i, non sono utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. ✓ che nello stabilimento non siano svolte attività che superino la soglia di consumo di solvente 	

<p>indicata nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.lgs. n. 152/06, e siano pertanto soggetti a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo D.lgs. n. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);</p> <p>✓ nel caso in cui il gestore intenda esercitare, nel medesimo stabilimento, un'attività soggetta ad autorizzazione in via ordinaria ex art.269 del D.lgs. 152/06 ed un'attività in deroga, ad eccezione di quanto previsto al precedente paragrafo C, punto 10.</p>
<p>IL PROPONENTE SI IMPEGNA A:</p> <p>✓ A rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione in via generale sopra citata e nello/negli specifici Allegati tecnici corrispondente alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante dell'Autorizzazione stessa;</p> <p>✓ A informare il SUAP territorialmente competente - che ne darà immediata comunicazione a Provincia, al Comune e all'ARPA - in merito ad eventuali variazioni della sede legale, ragione sociale, cessione d'azienda, disattivazione dell'impianto/attività, modifiche di impianto/attività;</p> <p>IL PROPONENTE COMUNICA:</p> <p>che la messa in esercizio dell'impianto - nel caso di impianti nuovi - avverrà il 46esimo giorno successivo alla trasmissione della presente domanda di adesione, salvo successive comunicazioni da trasmettere secondo le tempistiche previste dal comma 6 dell'art. 269 del d.lgs 152/06;</p>

7. ALLEGATI*
✓ RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA COME DA MODELLO CONTENUTI NEI PERTINENTI ALLEGATI TECNICI* (sempre obbligatorio - firma digitale)
✓ PROCURA/DELEGA SE LA DOMANDA E' PRESENTATA DAL REFERENTE (obbligatorio nel caso di presenza di un "referente" - firma digitale) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL GESTORE* (obbligatorio nel caso di presenza di un "referente")
✓ PLANIMETRIA DELL'AZIENDA, INDICANTE I PUNTI DI EMISSIONE (EVENTUALI) E LA DISPOSIZIONE DEI MACCHINARI/IMPIANTI AD ESSI COLLEGATI* (obbligatorio, salvo

diverse specifiche previste nell'Allegato tecnico di riferimento - firma digitale)
<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO ALLEGATO

8. PRIVACY
<input checked="" type="checkbox"/> SI DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY EX REGOLAMENTO UE 679/2016

FACSIMILE

Allegato 3C

MODELLO COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA

(fino alla implementazione sulle piattaforme, la comunicazione potrà essere inviata anche a mezzo PEC al SUAP territorialmente competente e per conoscenza alla Provincia/Città metropolitana)

COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA a IMPIANTO/ATTIVITA' SOGGETTO ALL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 272, COMMA 3, DEL D.LGS 152/2006

Al SUAP DI _____

E PC Provincia/Città metropolitana _____

(NOTA BENE: con asterisco i dati o le sezioni obbligatorie)

1. DATI DEL GESTORE*	
Codice fiscale*	
Nome e cognome*	
Data di nascita*	
Luogo di nascita*	Stato - provincia - comune - località
Residenza*	Stato - provincia - comune - località indirizzo
Domicilio elettronico*	PEC
telefono	
fax	
In qualità di *	Titolare - legale rappresentante - altro (specificare...)

2. DATI DEL REFERENTE (da compilare se diverso dal Gestore)	
Codice fiscale*	

Nome e cognome*	
Data di nascita*	
Luogo di nascita*	<i>Stato - provincia - comune - località</i>
Residenza*	<i>Stato - provincia - comune - località indirizzo</i>
Domicilio elettronico*	<i>PEC</i>
telefono	
fax	

3. DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA*	
Codice fiscale*	
Partita IVA	
Denominazione	
Forma giuridica*	
Sede legale*	<i>Stato - provincia - comune - località indirizzo</i>
telefono	
fax	
Email/PEC*	
Iscrizione al registro delle imprese CCIAA di*	<i>Provincia - n° iscrizione</i>

4. DATI DELL'ATTIVITÀ/STABILIMENTO OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA	
Localizzazione*	Località - indirizzo
Coordinate geografiche (UTM - WGS84)	Asse X ; Asse Y
Tipologia di attività*	Indicare titolo dell'attività secondo l'elenco di cui all'allegato I della delibera: <i>es. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno</i>
Allegato tecnico*	Indicare: n° allegato tecnico di riferimento secondo l'elenco di cui all'allegato I della delibera:

	es. 8
--	-------

5. COMUNICAZIONE	
<p>Comunicazione di modifica amministrativa concernente</p> <p>(selezionare la casistica di interesse)</p>	<p>Il Gestore dichiara che dal giorno.....</p> <p><input type="checkbox"/> è stato/verrà disattivato l'impianto o cessata l'attività</p> <p><input type="checkbox"/> la ragione sociale della Ditta intestataria dell'autorizzazione è stata/verrà modificata da in</p> <p><input type="checkbox"/> la sede legale è stata/verrà trasferita da (Comune, Via, n°)..... a (Comune, Via, N°).....</p> <p><input type="checkbox"/> che la Ditta sopra indicata (punto 3) è subentrata/subentrerà, assumendosi ogni onere e responsabilità, alla Ditta.....a decorrere dal.....</p> <p><input type="checkbox"/> altro.....</p>

6. DICHIARAZIONI E IMPEGNI*	
<p>Il Proponente</p> <ul style="list-style-type: none"> • consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n° 445 del 28/12/2000; • consapevole che l'autorizzazione generale cui si chiede di aderire con la presente riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori atti di autorizzazione, permesso, nulla osta o assenso comunque denominato, necessari ai fini dell'installazione/esercizio dell'impianto /attività; • consapevole di non volersi avvalere dell'AUA ai sensi dell'art. 3 c.3 e art. 7 del DPR 59/2013 	
<p>DICHIARA*</p> <p>✓ che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria, fermo restando le eccezioni previste dalla normativa regionale;</p>	

<ul style="list-style-type: none"> ✓ che nell'impianto o nell'attività che danno origine alla/e emissione/i, non sono utilizzate le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. ✓ che nello stabilimento non siano svolte attività che superino la soglia di consumo di solvente indicata nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.lgs. n. 152/06, e siano pertanto soggetti a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo D.lgs. n. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili); ✓ nel caso in cui il gestore intenda esercitare, nel medesimo stabilimento, un'attività soggetta ad autorizzazione in via ordinaria ex art.269 del D.lgs. 152/06 ed un'attività in deroga, ad eccezione di quanto paragrafo C, punto 10 dell'allegato 2.
<p>IL PROPONENTE SI IMPEGNA A:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ A rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione in via generale sopra citata e nello/negli specifici Allegati tecnici corrispondente alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante dell'Autorizzazione stessa; ✓ A informare il SUAP territorialmente competente - che ne darà immediata comunicazione a Provincia, al Comune e all'ARPA - in merito ad eventuali variazioni della sede legale, ragione sociale, cessione d'azienda, disattivazione dell'impianto/attività, modifiche di impianto/attività;

7. ALLEGATI*
<ul style="list-style-type: none"> ✓ PROCURA/DELEGA SE LA DOMANDA E' PRESENTATA DAL REFERENTE (obbligatorio nel caso di presenza di un "referente" - firma digitale) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL GESTORE* (obbligatorio nel caso di presenza di un "referente") ✓ ALTRO ALLEGATO

8. PRIVACY
<ul style="list-style-type: none"> ✓ SI DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 D.Lgs 30/06/2003 n° 196)